

Approvazione conto giudiziale di materia per distribuzione gratuita di pubblicazioni relativo all'anno 2024 - periodo 01/01/2024-31/12/2024.

Determinazione n. 5178 del 21/05/2025

Approvazione conto giudiziale di materia per distribuzione gratuita di pubblicazioni relativo all'anno 2024 - periodo 01/01/2024-31/12/2024.

N. 5178 DI DATA 21 MAGGIO 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

Approvazione conto giudiziale di materia per distribuzione gratuita di pubblicazioni relativo all'anno 2024 - periodo 01/01/2024-31/12/2024.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00027

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 7

Premesso che:

- la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:
 - a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
 - b) i tesorieri;
 - c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es.: economi) o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es.: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
 - d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
 - e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione;
- l'articolo 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n.18-48/Leg. "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7" e s.m. (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) prevede che, ai fini dell'apposizione del visto di conformità e della trasmissione alla Corte dei conti, il conto giudiziale sia trasmesso dagli agenti contabili come di seguito specificato:
 - il Tesoriere invia il conto giudiziale al Servizio competente in materia di entrate;
 - gli agenti di materia, gli agenti della riscossione e gli agenti pagatori inviano il conto giudiziale al proprio Dirigente, responsabile del procedimento;
 - gli agenti di materia consegnatari di azioni o di quote di società di proprietà della Provincia inviano il conto giudiziale alla struttura provinciale competente in materia di predisposizione di atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia;
 - il D.lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139 definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello

specifico:

- il comma 1 prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti;
- la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) prevede all'articolo 47, comma 3, che il responsabile della struttura competente, quale responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, inoltra la documentazione relativa al conto giudiziale all'organo di controllo interno competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa per l'acquisizione della relativa relazione e che provveda poi alla parifica e approvazione del conto e infine al deposito presso la Corte dei conti. Il successivo comma 4 dispone che "La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto";

RIFERIMENTO : 2025-S180-00027

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 7

- l'articolo 25 bis 2 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n.18-48/Leg "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979 n° 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)" prevede i seguenti termini del procedimento di approvazione:
 - l'approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro il 31 maggio, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi;
 - in caso di cessazione della gestione il conto giudiziale deve essere approvato dal responsabile di procedimento entro 3 mesi dalla consegna da parte dell'agente contabile; in questo caso l'organo di controllo verifica la presenza della documentazione a supporto del due per cento delle righe del conto giudiziale, con il minimo di una riga e un massimo di cinque righe;
 - in materia di agenti della riscossione l'approvazione del conto deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito del conto giudiziale entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e cioè entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale;
- l'articolo 25 bis 3 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005 n.18-48/Leg "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979 n° 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)" prevede i seguenti termini del procedimento di controllo:
 - la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro un mese dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento;
 - in materia di agenti della riscossione, la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro tre mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento;
 - l'organo di controllo deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 25 bis 2;
 - le tempistiche di cui ai commi precedenti possono essere variate sulla base di accordi mediante scambio di corrispondenza tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'organo di controllo, fermi restando i termini di cui all'articolo 25 bis 2, comma 3.

Preso atto che l'agente contabile sig.ra Lunel Fabrizia ha presentato il conto giudiziale relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2023, in data 11 gennaio 2024, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 25, comma 2

del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.

Vista la relazione di controllo sul conto giudiziale di data 20 maggio 2024, redatta dall'Unità di controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa, con la quale si evidenzia l'esito positivo dei controlli effettuati,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti e la normativa citata in premessa;

- visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

- visto il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42),

RIFERIMENTO : 2025-S180-00027

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 7

DETERMINA

1. di dare atto che l'organo di controllo "Unità di controllo sulla trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa" in data 12 maggio 2025, ha preso in esame la resa del conto giudiziale presentato dall'agente contabile sig.ra Lunel Fabrizia relativa alla distribuzione gratuita di pubblicazioni, evidenziando l'esito positivo dei controlli effettuati;

2. di parificare ed approvare il conto giudiziale di cui al punto 1, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere il presente provvedimento, il conto giudiziale di cui al punto 1 e la relazione dell'Unità di controllo per la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa, alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, Sezione Trentino Alto-Adige, sede di Trento.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00027

Pag 4 di 5 CF - FL

Num. prog. 4 di 7

001 Conto Giudiziale Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2025-S180-00027

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 7

-

Num. prog. 6 di 7

Num. prog. 7 di 7